

DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI**del 13 ottobre 2015****per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/2465]**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ⁽¹⁾ («convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*In conformità all'articolo 11 *bis* della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara, il 13 ottobre 2015

*Per il comitato congiunto UE-EFTA**Sottosegretario ff.*

Cemal DERELİ

⁽¹⁾ G.U.L. 134 del 22.5.1987, pag. 2.

